

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO (CGA) AIR LIQUIDE HEALTHCARE

1. Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altri articoli delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, i seguenti termini hanno il significato di seguito a essi attribuito:

Acquisto. Significa ogni singolo contratto di acquisto dei Prodotti e/o dei Servizi concluso tra l'Acquirente e il Venditore e sottoposto alle Condizioni Generali di Acquisto.

Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito anche "CGA"). Indica le presenti Condizioni Generali di Acquisto.

Data di consegna. Significa il termine, indicato dall'Acquirente nell'Ordine, entro cui devono essere consegnati i Prodotti e/o erogati i Servizi.

Ordine. Indica l'ordine di acquisto di Prodotti e/o Servizi inviato dall'Acquirente al Venditore, redatto necessariamente in forma scritta (inclusi fax ed e-mail).

Parti. Indica, congiuntamente, l'Acquirente e il Venditore.

Prodotti o Servizi. Sono gli articoli che verranno, di volta in volta, specificatamente indicati nell'Ordine e che potranno essere identificati da un codice univoco.

Acquirente. Indica la società del gruppo AIR LIQUIDE HEALTHCARE, con sede legale in Italia che ha emesso l'Ordine, di seguito anche AL.

Venditore. Di seguito anche "Fornitore" indica la persona, fisica o giuridica, che vende i Prodotti e/o Servizi alle condizioni ed ai termini previsti nelle Condizioni Generali di Acquisto.

2. Oggetto

2.1. Le presenti CGA disciplinano gli Acquisti di Prodotti e/o Servizi tra AL e il Fornitore. In caso di contrasto tra le condizioni ed i termini di cui alle presenti CGA e le condizioni e i termini pattuiti nel singolo Acquisto, questi ultimi prevarranno. In ipotesi di Appalti di lavori o Servizi o di Contratti d'Opera, le eventuali previsioni incluse nel Capitolato Generale dei Contratti di Appalto e Contratti d'Opera prevalgono rispetto alle presenti CGA.

2.2. AL non sarà vincolata da Condizioni Generali di Vendita del Venditore (CGV), neanche nell'ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute in accettazioni, bolle di consegna, fatture, oppure qualsiasi altra documentazione prodotta dal Fornitore, salvo il caso in cui tali Condizioni vengano accettate per iscritto da parte di AL. Le CGV non saranno vincolanti per AL neppure per effetto di tacito consenso.

2.3. Le presenti CGA sostituiscono ed estinguono qualsiasi altro accordo avente il medesimo oggetto, intervenuto tra AL ed il Fornitore.

2.4 AL si riserva di scegliere il Fornitore all'esito di una gara, nell'ambito della quale verranno trasmessi al Fornitore documenti tecnici o descrittivi dei Prodotti, delle opere o dei servizi richiesti. In tali casi è onere del Fornitore prendere completa conoscenza della documentazione e, se necessario, richiedere informazioni ulteriori, evidenziare eventuali inesattezze, errori, omissioni o anomalie prima di sottoporre ad AL la propria offerta.

2.5. A seguito dell'emissione dell'Ordine, nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Fornitore nei confronti di AL in ordine al ricevimento, conoscenza, completezza, accuratezza e correttezza dei documenti sulla base dei quali si determinano ad offrire. In particolare, il Fornitore non potrà invocare la mancanza di informazioni a giustificazione del ritardo nella consegna o di un aumento dei prezzi.

2.6 L'invito a partecipare ad una gara tra fornitori, indipendentemente dagli elementi in essa contenuti, non rappresenta una proposta contrattuale ai sensi dell'art.1326 comma 1 c.c., così come l'eventuale offerta del fornitore non rappresenta un'accettazione. L'intento di AL di concludere il contratto sarà manifestato esclusivamente mediante l'emissione dell'Ordine che, unitamente alle presenti CGA, regolerà il rapporto di fornitura tra AL e il Fornitore.

2.7 Qualora i Prodotti acquistati siano qualificati come dispositivi medici, l'esecuzione delle presenti CGA avverrà nel rispetto de:
- la Normativa sui Dispositivi Medici, ove per Normativa sui dispositivi Medici si intende il Regolamento sui Dispositivi Medici e la legislazione nazionale applicabile;
- il D. Lgs. n. 219/2006 e s.m.i. recante "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché' della direttiva 2003/94/CE".

Air Liquide Sanità Service S.p.A. - Società con socio unico

Sede legale: Via Bisceglie, 66 - 20152 Milano – Sede operativa: Centro Direzionale Milanofiori Nord - Edificio U7
Via del Bosco Rinnovato, 6 - 20090 Assago (MI) – Tel. 02.4021.1 Fax 02.4021806
Capitale Sociale € 40.000.000 i.v. – Reg. Imp. di Milano e C.F. 01738810975 e P.I. 12906300152
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Air Liquide Santé International S.A.

www.airliquidehealthcare.it

3. Acquisti e Ordini

3.1. Gli acquisti si considereranno conclusi tra le Parti, ai termini e alle condizioni di cui alle presenti CGA, nel momento in cui AL riceverà notizia dell'accettazione scritta dell'Ordine da parte del Fornitore o, in mancanza, trascorsi i tre giorni lavorativi per la tacita accettazione previsti dal successivo paragrafo 3.3.

3.2. AL invierà Ordini contenenti o con allegata una descrizione delle quantità e della tipologia dei Prodotti e/o Servizi richiesti, del prezzo e della data di Consegna.

3.3. Ogni Ordine dovrà essere confermato per iscritto tassativamente entro tre giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso, per Posta Elettronica all'indirizzo dell'emittente ordine indicato nell'Ordine, con la sottoscrizione del modello di conferma d'ordine in Allegato.

La conferma d'ordine che non riporti le medesime condizioni indicate nell'ordine è da intendersi come una controproposta del FORNITORE. AL, a sua discrezione, avrà facoltà di accettarla o di rigettarla.

In caso di mancato invio della conferma d'ordine, AL avrà facoltà di cancellare l'ordine o, a sua discrezione, chiedere l'adempimento nei termini previsti, anche se la conferma d'ordine non sia stata inviata.

Trascorso il periodo sopra menzionato di tre giorni lavorativi, in caso di mancata emissione da parte del Fornitore dell'accettazione, l'Ordine si intenderà tacitamente accettato alle condizioni ed ai termini riportati nello stesso.

4 Consegne

4.1. La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata alla data di Consegna e si intenderà sempre, salvo pattuizioni contrarie contenute nell'Ordine, Porto Franco (*Delivered Duty Paid*) presso il luogo di consegna indicato nell'Ordine.

4.2. I prodotti si intenderanno presi in consegna da AL solo nel momento in cui un rappresentante di AL debitamente autorizzato abbia sottoscritto la relativa Bolla di consegna, fermo restando che tale sottoscrizione non comporterà in alcun caso accettazione dei Prodotti consegnati anche ai fini di quanto indicato al successivo paragrafo "Garanzia".

4.3. Prima della consegna il Fornitore verificherà le condizioni degli imballi, il numero dei colli, la quantità e l'identità dei Prodotti consegnati nonché la conformità rispetto all'Ordine.

4.4. All'atto della consegna la merce dovrà essere sempre accompagnata da bolla di consegna redatta in duplice copia che riporti il numero dell'Ordine ed ogni altra indicazione che sia richiesta nell'Ordine (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i codici prodotto AL, i codici prodotto del Fornitore, le quantità, gli eventuali lotti e/o matricole, etc).

In caso di documentazione di consegna non completa o assente, AL si riserva la facoltà di restituire la merce. Ogni eventuali costo e/o rischio sarà integralmente a carico del Fornitore.

AL inoltre si riserva la facoltà di respingere eventuale merce in eccedenza rispetto a quanto indicato nell'ordine. Ogni eventuale costo e tutti i rischi saranno a carico del Fornitore.

4.5. In caso di trasporto a carico di AL, a merce pronta, il Fornitore dovrà spedire avviso all'attenzione della funzione AL richiedente, specificando dimensioni e peso dell'imballo, orari di apertura per il ritiro e l'indirizzo esatto dove dovrà essere effettuato il ritiro della merce.

5. Penalità per ritardata consegna

5.1. I termini di consegna indicati nell'Ordine si intendono essenziali ai sensi dell'art.1457 c.c.

5.2. Il fornitore si impegna a mantenere costantemente informata AL sullo stato di avanzamento dell'ordine. In particolare, in caso di ritardo nella consegna, il fornitore si impegna a mantenere aggiornata AL sulle misure adottate per minimizzare gli effetti negativi su AL di tale ritardo.

5.3. In caso di ritardo della consegna, anche di una sola parte dell'Ordine, il Fornitore prende atto e riconosce che AL avrà la facoltà a sua scelta di:

a. Annullare l'Ordine;

b. Richiedere al Fornitore l'invio di quanto ordinato a mezzo corriere, fermo restando che le maggiori spese relative all'urgenza della consegna resteranno a carico del Fornitore;

c. Applicare una penale calcolata come di seguito specificato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore: 5% del corrispettivo pattuito per i Prodotti e/o Servizi per ogni settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del corrispettivo totale per i Prodotti e/o Servizi;

d. Procurarsi presso altri fornitori i Prodotti e/o Servizi della fornitura, a spese del Fornitore.

5.4. Resta salvo in ogni caso il diritto di AL al risarcimento dei danni subiti per ritardata consegna dei Prodotti e/o Servizi.

6. Prezzi e pagamenti

6.1. I prezzi validi dei Prodotti e/o Servizi sono esclusivamente quelli indicati nell'Ordine (in seguito Prezzi).

6.2. I Prezzi di cui all'Ordine di Acquisto si intendono fissi ed invariabili per tutto il periodo di durata dell'Ordine.

6.3. I Prezzi si intendono comprensivi di ogni imposta, onere fiscale, spese di etichettatura imballaggio a carico dei Prodotti e/o Servizi, di assicurazione e ogni altra spesa o somma relativa ai Prodotti e/o Servizi medesimi e alla loro fornitura.

6.4. Il Fornitore provvederà a fatturare i Prodotti e/o Servizi nei termini e alle condizioni indicate in ciascun Ordine.

6.5. Le fatture in formato elettronico dovranno pervenirci tramite SDI utilizzando il codice destinatario S9QZKDX.

Solo i fornitori che rientrano nelle eccezioni previste dalla legge e che non hanno aderito alla fatturazione elettronica continueranno ad inviare le fatture solo ed esclusivamente in formato PDF all'indirizzo e-mail **Fornitori.ALSS@airliquide.com**. Su ciascuna fattura dovrà essere sempre riportato il numero di Ordine, il numero e la data della bolla di consegna o del RIT, cui la fatturazione si riferisce, la quantità e identità dei Prodotti e/o Servizi, i Prezzi unitari e importo complessivo. Le fatture dovranno essere intestate alla società che ha emesso l'Ordine. L'accettazione dell'ordine d'acquisto deve essere obbligatoriamente inviata via e-mail.

Si ricorda che gli unici documenti di acquisto validi sono identificati da numeri composti da 10 cifre che cominciano con le seguenti numerazioni

45xxxxxxxx

48xxxxxxxx

51xxxxxxxx

Si precisa che l'assenza del numero di Ordine in fattura potrà comportare ritardi nel rispetto delle condizioni di acquisto pattuite. Qualora la situazione persista nel tempo, AL si riserva il diritto di respingere la fattura.

6.6. Il pagamento avverrà a mezzo bonifico bancario sulla base delle condizioni di pagamento riportate sull'Ordine. I termini di pagamento non devono essere considerati termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.

6.7. In caso di ritardo nei pagamenti delle somme dovute da AL, il Fornitore non avrà diritto a sospendere la consegna del Prodotto o l'erogazione del servizio.

6.8. AL si riserva la facoltà di compensare in tutto o in parte le somme che la stessa AL dovrà al Fornitore con quelle che il Fornitore dovrà ad AL in base alle CGA o a qualsiasi altro titolo.

7. Garanzia

7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e/o Servizi sono esenti da vizi e difetti, di ottima qualità, prodotti a regola d'arte, conformi allo scopo per cui sono stati forniti e corrispondenti, in quantità e tipologia, a quanto previsto nell'Ordine.

7.2. Il Venditore dichiara e garantisce inoltre che, per un periodo di 12 mesi dalla data di Consegna dei prodotti o per il maggior periodo concordato tra le Parti (in seguito "Periodo di Garanzia") i Prodotti saranno perfettamente funzionanti e/o idonei al raggiungimento delle finalità per cui sono stati forniti.

7.3. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di funzionamento nel corso del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a provvedere alla loro riparazione o sostituzione, a scelta di AL, con la massima tempestività e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di AL. Il Fornitore sosterrà integralmente le spese di riparazione o sostituzione dei Prodotti, così come ogni altra spesa o costi accessori, quali, in via esemplificativa, il trasporto, lo smaltimento dei Prodotti inutilizzabili e i costi e i danni subiti dai clienti di AL da questa indirettamente sostenuti.

7.4. Qualora il Fornitore non fosse in grado di provvedere a quanto sopra definito, AL si riserva la possibilità di ricorrere ad altro terzo a sua scelta. Tutti i costi associati a questa operazione saranno a carico del Fornitore.

7.5. Il Fornitore non potrà addurre l'utilizzazione di un terzo per limitare o escludere le proprie responsabilità relative alla garanzia.

7.6. In ipotesi di Contratto di appalto o Contratto d'Opera trovano applicazione le previsioni e le clausole previste negli specifici contratti.

8. Responsabilità verso terzi, assicurazione

8.1. Nel caso in cui AL sia convenuta in giudizio in conseguenza della difettosità o pericolosità dei Prodotti, o a causa di violazione da parte del Fornitore, di Leggi o diritti di proprietà intellettuale e/o industriale di terzi, ovvero per un qualsiasi altro fatto imputabile a responsabilità del Fornitore, quest'ultimo si obbliga a mantenere AL indenne e manlevata da qualsiasi pretesa, domanda o azione giudiziale avanzata da terzi e a risarcire AL per tutti i conseguenti danni da questa subiti. In tali casi, AL informerà prontamente il Fornitore al fine di metterlo al corrente della situazione e in condizione di intervenire per limitare il danno.

8.2. Ferme restando le disposizioni del presente articolo, il Fornitore si impegna a stipulare a proprie spese una polizza assicurativa di idoneo massimale con primaria compagnia di assicurazione, a copertura dei danni a cose e persone derivanti dalla propria attività. AL, i suoi dipendenti e collaboratori e i clienti di AL sono compresi tra i benefici di tali coperture.

8.3. Alla sottoscrizione delle CGA il Fornitore si impegna a consegnare ad AL copia della documentazione attestante l'esistenza, la validità e l'efficacia della copertura assicurativa.

9. Pezzi di ricambio

9.1. Queste CGA si applicano a tutti gli ulteriori ordini di pezzi di ricambio relativi all'ordine del macchinario principale.

9.2. In caso di Dispositivi Medici, il fornitore si impegna per un periodo di 10 (dieci) anni o periodo concordato fra le parti, dalla data di interruzione della produzione del dispositivo medico:

- a fornire pezzi di ricambio e consumabili relativi al Prodotto
- ad indicare, in caso di indisponibilità dei pezzi di ricambio, i pezzi di ricambio alternativi, il relativo fornitore e di farsi carico di tutte le spese necessarie all'eventuale adattamento dei nuovi pezzi di ricambio al prodotto

10. Interventi in situ

10.1. In caso di interventi in situ, il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi legali e regolamentari in vigore alla data ed al luogo dell'intervento. E' inoltre tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni generali, di sicurezza e controllo applicabili sul sito. Veglierà affinché il suo personale rispetti le istruzioni fornite da AL al datore di lavoro all'apertura del cantiere ed in corso d'opera.

10.2. Ogni inosservanza alle istruzioni ed agli obblighi in vigore, indipendentemente dal danno che ne potrebbe seguire, espone il Fornitore al rischio che AL possa decidere di escluderlo dal cantiere stesso. In questo caso, il Fornitore non avrà nulla a che pretendere da AL

10.3. Le istruzioni ed obblighi trasmessi da AL al Fornitore non sollevano il Fornitore dalle sue responsabilità. Il Fornitore resta responsabile di tutte le azioni ed i comportamenti dei suoi dipendenti o facenti funzione e dei materiali forniti per l'esecuzione dei lavori

11. Trasferimento della proprietà - trasferimento dei rischi

11.1. Il trasferimento della proprietà ed il trasferimento dei rischi avviene al momento della consegna dei prodotti dopo che gli stessi sono stati sottoposti alle operazioni di controllo e ricezione, come descritto nell'articolo 4.

11.2. Senza alcun pregiudizio per gli ulteriori obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti applicabili, qualora i Prodotti acquistati siano qualificati come dispositivi medici, ai sensi del Regolamento sui Dispositivi Medici e dell'ulteriore normativa nazionale applicabile, AL ed il Fornitore si impegnano ad istituire procedure per:

- la registrazione e il monitoraggio dei Prodotti e dei Contenitori, in modo da consentire alle stesse Parti di essere informate in qualsiasi momento della loro ubicazione;
- l'inoltro di avvisi e richiami dei Prodotti e dei Contenitori - le segnalazioni di eventuali incidenti o rischi di incidenti relativi ai Prodotti e Contenitori;
- il ritiro dei Prodotti e dei Contenitori consegnati.

12. Diritti di proprietà intellettuale

12.1. Il Fornitore garantisce ad AL che tutti i Prodotti e/o Servizi oggetto della fornitura non sono stati e non verranno prodotti, realizzati o erogati in violazione di diritti di terzi e garantisce inoltre ad AL la libertà e la liceità dell'uso e del commercio di detti Prodotti e/o Servizi, sia in Italia che all'estero.

12.2. Il Fornitore assume l'obbligo di difendere e di tenere indenne AL da eventuali reclami, richieste di risarcimento danni, giudizi, spese e perdite che possano comunque derivare dall'esistenza di brevetti o licenze riguardanti in tutto o in parte i Prodotti e/o Servizi oggetto dell'Ordine. Il Fornitore provvederà, a sua cura e spese, alla difesa in giudizio di AL e comunque alla definizione di ogni azione giudiziaria che fosse promossa contro AL.

13. Recesso e Risoluzione

13.1. AL conserva la facoltà di recedere in ogni momento e senza alcuna motivazione da ciascun Acquisto, dando preavviso scritto al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r o PEC.

13.2. Nel caso in cui il Fornitore risulti inadempiente a una delle obbligazioni previste dagli articoli 4. (Consegne), 7. (Garanzie), 8. (Responsabilità verso terzi, assicurazione), 12. (Diritti di proprietà intellettuale), 15. (Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche), 18.5 (Cessione), AL si riserva, a propria esclusiva discrezione, il diritto di:

a Risolvere, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in qualsiasi momento, con effetto immediato, il singolo Acquisto al quale si riferisce l'inadempimento e tutti gli eventuali altri acquisti fatto salvo il risarcimento del danno;

b Assegnare al Fornitore un termine di 20 giorni lavorativi per eliminare gli inadempimenti riscontrati e conformarsi alle previsioni delle CGA, fermo restando che nel caso in cui l'inadempimento persista anche oltre la scadenza del predetto termine, AL potrà risolvere di diritto e con effetto immediato il singolo Acquisto cui si riferisce l'inadempimento e tutti gli eventuali altri acquisti;

13.3. AL avrà la facoltà di risolvere il rapporto con effetto immediato mediante comunicazione da inviare al Fornitore con lettera raccomandata a/r o PEC in caso di:

- i. Scioglimento o liquidazione del Fornitore, ovvero
- ii. Trasferimento, anche per via di fusione o scissione, a terzi del controllo, diretto o indiretto del fornitore laddove per la nozione di controllo si rinvia all'art. 2359 del c.c.

- iii. In caso di fallimento, concordato, o altra procedura concorsuale o, in ogni caso, ove il Fornitore risultasse insolvente.

13.4. Al verificarsi dei casi previsti ai precedenti paragrafi, il Fornitore si impegna a cessare, immediatamente, ogni utilizzo dei Diritti di proprietà intellettuale.

13.5. Nei casi di risoluzione e/o recesso di AL dagli Ordini, il Fornitore avrà diritto al pagamento di quanto dovuto per i Prodotti e/o i Servizi forniti sino al momento di efficacia del recesso e/o della risoluzione.

14. **Legge applicabile e Foro competente**

14.1. Le CGA e i singoli acquisti sono sottoposti alla Legge Italiana.

14.2. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alle CGA e ai singoli Ordini, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà deferita alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

15. **Responsabilità Amministrativa delle Persone Giuridiche**

15.1. Con la sottoscrizione delle presenti CG, il Fornitore dichiara di:

- essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231 e s.m.i., in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato nonché delle norme emanate dall'ordinamento italiano in tema di lotta alla corruzione (in seguito, la "Normativa Rilevante") e di impegnarsi al puntuale e costante rispetto di tali disposizioni;
- non essere mai incorso in violazioni della Normativa Rilevante o posto in essere comportamenti sanzionati dalla Normativa Rilevante e si impegna a comunicare ad AL qualsiasi circostanza che comporti una violazione anche potenziale della Normativa Rilevante;
- essere a conoscenza che AL, al fine di dare piena attuazione alla Normativa Rilevante, ha provveduto a: (i) adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (in seguito, il "Modello Organizzativo") ai sensi e per gli effetti della Normativa Rilevante, (ii) nominare un Organismo di Vigilanza, dotato di autonomia e indipendenza, deputato a vigilare sull'osservanza e l'efficace attuazione del Modello Organizzativo da parte dei destinatari e di provvedere al suo costante aggiornamento e (iii) adottare un Codice di condotta presente al seguente link (<https://it.healthcare.airliquide.com/noi/documenti>) avere letto attentamente e rispettare i contenuti del Codice di condotta di cui al precedente punto 3).

15.2 Per quanto concerne l'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, il Fornitore dichiara e garantisce di aver impartito e attuato disposizioni ai propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori finalizzate a prevenire la commissione, anche tentata, dei comportamenti sanzionati dalla Normativa Rilevante e si obbliga nei confronti di AL a mantenere tali disposizioni tutte efficacemente attuate per l'intera durata del presente Contratto.

15.3 Il Fornitore è a conoscenza che l'inosservanza, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie e obbligazioni sopra indicate, che possa ragionevolmente determinare conseguenze negative per AL, costituirà grave inadempimento al presente Contratto e darà facoltà ad AL di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 Codice Civile, mediante lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo il risarcimento del danno subito da AL a seguito di tale inosservanza.

15.4 La risoluzione del rapporto avverrà a danno del Fornitore, in ogni caso addebitandogli tutte le maggiori spese e costi e l'obbligazione di manlevare AL per qualsivoglia azione di terzi derivate o conseguente da tale inosservanza.

16. **Responsabilità Solidale di Impresa (RSI)**

16.1. AL si impegna a rispettare, senza deroga o eccezioni, tutte le leggi nazionali e gli accordi internazionali in materia di diritti umani, di diritti del lavoro e di rispetto e tutela dell'ambiente e chiede che i propri Fornitori siano di supporto e accompagnino AL in questa sua politica di Sviluppo Sostenibile e Durabile (vedi Codice di Condotta per Fornitori di Beni e Servizi reperibile all'indirizzo Internet (<https://it.healthcare.airliquide.com/noi/documenti>))

16.2. AL richiede che i propri Fornitori, case madri, consociate, inclusi i dipendenti ed eventuali appaltatori rispettino i principi descritti nel suddetto Codice di Condotta e si assicurino del rispetto di questi principi a tutti i livelli.

17. **Tracciabilità dei Flussi Finanziari**

17.1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, nei casi in cui il Fornitore sia subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese interessato ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata pena risoluzione dell'Ordine e specificatamente:

- a) l'obbligo dell'utilizzo di uno conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e dunque all'Ordine, accesi presso banche o la società Poste Italiane S.p.A., con comunicazione dell'ente coinvolto e ad AL dei dettagli di tali conti prescritti dalla legge;
- b) l'obbligo di effettuare tutti i movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche, e dunque all'Ordine, mediante lo strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) l'obbligo di indicare negli strumenti di pagamento sopra citati il CIG (codice identificativo della gara) e, nei casi previsti dalla legge, il CUP (codice unico di progetto);

17.2. Il Fornitore, in qualità di subappaltatore di AL in relazione ad una commessa pubblica, e AL, se hanno notizia dell'inadempimento delle proprie controparti degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art. 3, Legge 13 agosto 2010 n. 136, si impegnano a darne immediata comunicazione all'ente coinvolto ed alla prefettura competente.

17.3. Il Fornitore, in qualità di subappaltatore di AL in relazione ad una commessa pubblica, si impegna ad inserire nei contratti con i propri subcontraenti, nell'ambito delle commesse pubbliche, la clausola di cui al comma 1 ed a trasmettere copia di tali contratti all'ente coinvolto.

18. Miscellanea

18.1. Modifiche. Le presenti CGA possono essere modificate solamente in forma scritta.

18.2. Nullità parziale. Qualora una delle clausole di cui alle presenti CGA risultasse o divenisse invalida o inefficace, ciò non comprometterà la validità o efficacia delle restanti CGA. Le Parti si impegnano a negoziare, in buona fede, una clausola che sostituisca la clausola invalida o inefficace.

18.3. Mancata acquiescenza. Il mancato esercizio di diritti o facoltà previste dalle presenti CGA non costituisce acquiescenza e non potrà in alcun modo precludere loro esercizio alla parte nel cui interesse tale diritto o facoltà è stata prevista.

18.4. Cessione. E' fatto espresso divieto al Fornitore di cedere a terzi alcuno dei diritti e obblighi scaturenti dalle CGA e dai singoli Ordini se non previo consenso scritto di AL. Resta salvo il diritto di AL di cedere i singoli acquisti e/o diritti e/o doveri derivanti dalle CGA o dai singoli acquisti a qualsiasi società controllante, controllata o soggetta al comune controllo della controllante di AL, per la nozione di controllo si rinvia all'art. 2359 c.c.

18.5. Cessione del credito. Non sono mai consentite cessioni di credito, mandati speciali all'incasso o altre forme di delegazione del pagamento.

18.6. Ritiro prodotti (recall). Tutti gli eventuali costi generati da una procedura di ritiro dei prodotti o di parte di essi dal mercato (procedura di Recall) saranno interamente a carico del Fornitore

18.7. Forza maggiore e Limitazione di Responsabilità. Nessuna delle due Parti potrà essere considerata inadempiente alle obbligazioni di cui alle presenti CGA nel caso in cui tale inadempimento sia dovuto ad una causa di forza maggiore intendendosi per tale un evento imprevedibile e inevitabile quale, a titolo meramente esemplificativo, guerra, atti di terrorismo, embargo, sciopero nazionale, disastri naturali e più in generale ogni evento imprevedibile e al di fuori del controllo della Parte. A tal fine, non saranno considerati eventi di forza maggiore eventuali ritardi di sub-fornitori del Fornitore. Qualora le circostanze di forza maggiore perdurino per un periodo superiore a 20 giorni lavorativi, la Parte non inadempiente avrà diritto di risolvere il singolo Ordine.

18.8. Riservatezza. Il Fornitore si impegna a non divulgare a terzi e a mantenere strettamente riservate per un periodo di dieci (10) anni dalla esecuzione dell'ordine o dal termine del contratto, le informazioni Confidenziali di qualsiasi natura (a titolo di esempio: commerciale, tecnica, farmaceutica, etc) anche in caso di risoluzione per qualsivoglia ragione delle presenti CGA o dei singoli Ordini. Il Fornitore si impegna ad utilizzare la documentazione e le informazioni fornite solo ed esclusivamente per la realizzazione dell'ordine e si assicura il rispetto di quanto sopra da parte di tutti i suoi dipendenti o appaltatori.

18.9. Sp@ceAL81. D.Lgs 81/08 – Il Fornitore si impegna a garantire il pieno rispetto di quanto richiesto da AL sulle procedure di autenticazione, registrazione e alimentazione del portale Sp@ceAL81, nel caso in cui la prestazione eseguita rientri nelle casistiche disciplinate dal Decreto Legislativo 81 del 2008 e sue successive modifiche, pena invalidità dell'Ordine di Acquisto. AL si riserva la facoltà di interrompere i pagamenti a favore del Fornitore nel caso l'inadempimento persista.

18.10 Codici di condotta e Anticorruzione sono disponibili all'indirizzo internet <https://it.healthcare.airliquide.com/noi/documenti>;

18.11 Privacy e protezione dei dati - Il trattamento dei dati personali avverrà in conformità alle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 Aprile 2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003 così come successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. n. 101/2018.

In particolare, AL informa il Fornitore che i suoi dati personali necessari per la corretta esecuzione del Contratto saranno trattati con le modalità e nei termini indicati nella informativa sotto riportata

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, c.c., il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole: 5. Penalità per ritardata consegna; 7. Garanzia; 8. Responsabilità verso terzi, assicurazione; 13.Recesso e risoluzione; 14.2 Foro Competente; 15. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 17. Tracciabilità dei flussi finanziari; 18.4 Cessione; 18.5 Cessione del credito; 18.7 Forza maggiore e Limitazione di Responsabilità; 18.9 Sp@ceAL81.

IL FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)

CONFERMA D'ORDINE

Spettabile AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE,

con la presente Vi confermiamo di aver ricevuto il Vostro Ordine di Acquisto n. _____ e di accettarlo in tutte le sue parti con allegate le Condizioni Generali di Acquisto.

IL FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2, c.c., il Fornitore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente per iscritto le seguenti clausole: 5. Penalità per ritardata consegna; 7. Garanzia; 8. Responsabilità verso terzi, assicurazione; 13. Recesso e risoluzione; 14.2 Foro Competente; 15. Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche; 17. Tracciabilità dei flussi finanziari; 18.4 Cessione; 18.5 Cessione del credito; 18.7 Forza maggiore e Limitazione di Responsabilità; 18.9 Sp@ceAL81.

IL FORNITORE, (TIMBRO E FIRMA)

INFORMATIVA PRIVACY PER I FORNITORI

1. INTRODUZIONE

Con la presente, la Società Air Liquide Sanità Service S.p.A. con sede legale in Milano, Via Bisceglie, n. 66, C.F. 01738810975 e P.I. 12906300152 (di seguito, la "**Società**") e sede operativa ad Assago (MI), Centro Direzionale Milanofiori Nord Edificio U7, Via del Bosco Rinnovato, 6, la informa in qualità di titolare del trattamento che i dati personali dell'interessato (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al contratto a cui la presente informativa è allegata (di seguito, il "**Contratto**") tra la Società e la controparte del Contratto (di seguito, il "**Fornitore**") e nel corso dell'esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse (di seguito i "**Dati Personali**" e gli individui a cui i Dati Personali si riferiscono sono definiti di seguito gli "**Interessati**"), saranno trattati in conformità con la presente informativa sul trattamento dei Dati Personali e ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (il "**Codice Privacy**") e dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (il "**Regolamento Privacy Europeo**").

2. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

La Società è il titolare del trattamento in relazione al trattamento dei Dati Personali.

3. QUALI TIPOLOGIE DI DATI PERSONALI VENGONO TRATTATI DALLA SOCIETÀ?

La Società raccoglie e tratta i Dati Personali forniti dal Fornitore e/o dagli Interessati, come ad esempio quelli relativi ai propri dipendenti quali: nome, cognome, indirizzo mail e numero di telefono.

4. PER QUALI FINALITÀ VENGONO TRATTATI I DATI PERSONALI?

La Società tratta i Dati Personali degli Interessati mediante strumenti sia manuali che elettronici, per:

- lo svolgimento delle trattative e l'esecuzione del Contratto intercorrente tra la Società e il Fornitore;
- per far valere e difendere i propri diritti, anche nell'ambito di procedure di recupero crediti;
- per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla normativa applicabile, ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza e per conformarsi con richieste provenienti dalle stesse; e

5. QUAL È IL FONDAMENTO GIURIDICO DEL TRATTAMENTO?

Il trattamento dei Dati Personali è obbligatorio

- per l'esecuzione del Contratto in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettere a) e b),
- per conformarsi a obblighi di legge in relazione alle finalità di cui al paragrafo 4, lettera c).

Il rifiuto di fornire i Dati Personali per le finalità di cui al paragrafo 4, lettere da a) a c) sopra indicate avrebbe il risultato di impedire alla Società di concludere il Contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.

6. CHI HA ACCESSO AI DATI PERSONALI?

La Società potrebbe comunicare i Dati Personali degli Interessati a

- collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali con loro, inerenti i rapporti commerciali con Lei;
- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono la Società nello svolgimento delle attività;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del Contratto con il Fornitore; e
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del Contratto con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento; e
- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- fornitori di servizi cloud o IT.

7. I DATI PERSONALI VENGONO TRASFERITI ALL'ESTERO?

I Dati Personali potranno essere liberamente trasferiti fuori dal territorio nazionale a Paesi situati nell'Unione europea.

I Dati Personali potrebbero essere trasferiti anche al di fuori dell'Unione europea, in particolare negli Stati Uniti d'America, posto che la Società si avvale dei servizi tecnologici di un Cloud Provider avente sede negli Stati Uniti d'America. L'eventuale trasferimento dei Dati Personali in Paesi situati al di fuori dell'Unione europea avverrà, in ogni caso, nel rispetto delle garanzie appropriate e opportune ai fini del trasferimento stesso ai sensi della normativa applicabile e in particolare dell'art. 44 del Codice Privacy e degli artt. 45 e 46 del Regolamento Privacy.

L'Interessato avrà il diritto di ottenere una copia dei Dati Personali detenuti all'estero e di ottenere informazioni circa il luogo dove tali Dati Personali sono conservati facendone espressa richiesta al Titolare all'indirizzo di cui al paragrafo 9 della presente informativa.

8. CHE DIRITTI HA L'INTERESSATO CON RIGUARDO AI SUOI DATI PERSONALI?

L'Interessato, con riguardo ai suoi Dati Personali, può - tramite l'invio di una comunicazione all'indirizzo di cui al paragrafo 9 - in ogni momento esercitare i propri diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, tra cui i diritti di ottenere (a) ottenere la conferma dell'esistenza o meno di Dati Personali che lo riguardano ed averne comunicazione; (b) conoscere l'origine dei Dati Personali, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici; (c) chiedere l'aggiornamento, la rettifica o - se ne ha interesse - l'integrazione dei Dati Personali; (d) ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati eventualmente trattati in violazione della legge, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento; (e) revocare, in qualsiasi momento, il consenso al trattamento dei Dati Personali, senza che ciò pregiudichi in alcun modo la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

In aggiunta alle previsioni di cui al presente paragrafo, a decorrere dal 25 maggio 2018, l'Interessato può altresì avvalersi degli ulteriori diritti previsti dal seguente paragrafo 10.

9. COME CONTATTARE IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO?

Qualora l'Interessato avesse dei dubbi o perplessità inerenti la presente informativa privacy o volesse esercitare i diritti previsti dalla presente informativa, può contattare la Società al seguente indirizzo e-mail: alss@legalmail.it

10. COSA CAMBIA DAL 25 MAGGIO 2018?

Le seguenti previsioni divengono efficaci a decorrere dal 25 maggio 2018, quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento generale sul trattamento dei dati personali 679/2016/UE (di seguito il "**Regolamento Privacy**").

Termine di conservazione dei Dati Personali: i Dati Personali raccolti per le finalità di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 4 saranno conservati per un periodo pari alla durata del Contratto e per i 10 anni successivi alla cessazione dello stesso, fatti salvi i casi in cui la conservazione per un periodo successivo sia richiesta per eventuali contenziosi, richieste delle autorità competenti o ai sensi della normativa applicabile.

Ulteriori diritti dell'Interessato: l'Interessato potrà, in qualsiasi momento nelle circostanze previste dal Regolamento Privacy (a) chiedere alla Società la limitazione del trattamento dei Dati Personali; (b) opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei suoi Dati Personali; (c) chiedere la cancellazione dei Dati Personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e (d) ottenere la portabilità dei Dati Personali che lo riguardano.

Diritto di reclamo: l'Interessato avrà il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali ove ne sussistano i presupposti.

Nomina del Data Protection Office: la Società, ai sensi dell'articolo 37 del Nuovo Regolamento Privacy, ha nominato un Data Protection Office contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: it-dpo@airliquide.com.

11. MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente informativa è valida sin dalla data di efficacia. La Società potrebbe tuttavia con un previo preavviso apportare modifiche e/o integrazioni a detta informativa, anche quale conseguenza dell'inizio dell'efficacia del Regolamento Privacy e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative.

Il Responsabile del Trattamento